

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Oggetto: Art. 3 Decreto Legislativo 502/1992 e Art. 30 Legge regionale 19/2022 – Definizione della composizione, della modalità di elezione e di funzionamento del Consiglio dei Sanitari degli Enti del SSR.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Dipartimento Salute dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTA la proposta, che contiene il parere favorevole di cui all'articolo 4, comma 5, della Legge regionale 30.07.2021, n. 18, sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del Direttore del Dipartimento Salute e l'attestazione dello stesso che dalla presente deliberazione non deriva né può comunque derivare un impegno di spesa a carico del bilancio regionale;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata nell'allegato "Verbale di seduta"

DELIBERA

- di approvare la composizione, la modalità di elezione e di funzionamento del Consiglio dei Sanitari come risultante nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Francesco Maria NOCELLI)

Documento informatico firmato digitalmente

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
(Francesco ACQUAROLI)

Documento informatico firmato digitalmente



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”;
- Legge regionale 08.08.2022, n. 19 “Organizzazione del servizio sanitario regionale”.

Motivazione ed esito dell'istruttoria

Il D. Lgs. 502/1992 all'art. 3 recante “Organizzazione delle Unità Sanitarie Locali”, individua al comma 12 il Consiglio dei Sanitari quale “... *organismo elettivo dell'unità sanitaria locale con funzioni di consulenza tecnico-sanitaria ed è presieduto dal direttore sanitario. Fanno parte del consiglio medici in maggioranza ed altri operatori sanitari laureati - con presenza maggioritaria della componente ospedaliera medica se nell'unità sanitaria locale è presente un presidio ospedaliero - nonché una rappresentanza del personale infermieristico e del personale tecnico sanitario. Nella componente medica è assicurata la presenza del medico veterinario. Il consiglio dei sanitari fornisce parere obbligatorio al direttore generale per le attività tecnico-sanitarie, anche sotto il profilo organizzativo, e per gli investimenti ad esse attinenti. Il consiglio dei sanitari si esprime altresì sulle attività di assistenza sanitaria. Tale parere è da intendersi favorevole ove non formulato entro il termine fissato dalla legge regionale. La regione provvede a definire il numero dei componenti nonché a disciplinare le modalità di elezione e la composizione ed il funzionamento del consiglio*”.

La Legge regionale 19/2022 all'art. 30 recante “Consiglio dei sanitari” al comma 2 dispone che: “*La Giunta regionale definisce, nel rispetto di quanto stabilito dal comma 12 dell'articolo 3 del d.lgs. 502/1992, la composizione del Consiglio dei sanitari, assicurando nell'Azienda ospedaliero-universitaria una rappresentanza della componente universitaria, nonché le modalità di elezione e di funzionamento dello stesso*”.

Nella fase di predisposizione del documento sono state coinvolte le direzioni generali degli enti nell'ambito degli incontri del Comitato di coordinamento.

Tutto ciò premesso, si propone di approvare la composizione, la modalità di elezione e il funzionamento del Consiglio dei Sanitari come risultante nell'Allegato A alla presente deliberazione quale parte integrante.

Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Irene PICCININI)

Documento informatico firmato digitalmente



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROPOSTA E PARERE DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO SALUTE

Il sottoscritto propone la presente deliberazione e, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica.

Attesta, altresì, che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico del bilancio regionale.

Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

**IL DIRETTORE
(Antonio DRAISCI)**

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI



**ART. 3 D. LGS. 502/1992 - ART 30 L. R. 19/2022
COMPOSIZIONE, MODALITA' DI ELEZIONE E FUNZIONAMENTO
DEL CONSIGLIO DEI SANITARI DEGLI ENTI DEL SSR**

Il Consiglio dei sanitari è un organismo elettivo previsto dalla normativa nazionale e regionale funzionale al coinvolgimento, in modo sistematico, dei professionisti nei sistemi di governo delle aziende sanitarie, preposto a svolgere, in forma collegiale, attività di consulenza tecnico-sanitaria nei confronti dei Direttori Generali degli Enti del SSR.

COMPOSIZIONE

Il Consiglio dei Sanitari delle **Aziende Sanitarie Territoriali** è composto da:

- a) una rappresentanza del personale sanitario laureato non medico (farmacista, psicologo, biologo, fisico, chimico);
- b) una rappresentanza del personale medico veterinario;
- c) una rappresentanza del personale area infermieristica/ostetrica;
- d) una rappresentanza del personale area tecnico sanitaria;
- e) una rappresentanza del personale area della riabilitazione;
- f) una rappresentanza del personale area della prevenzione;
- g) una rappresentanza del servizio sociale professionale;
- h) una rappresentanza del personale medico per ciascun presidio ospedaliero;
- i) una rappresentanza del personale medico dei servizi del territorio;
- j) una rappresentanza dei medici di medicina generale convenzionati;
- k) una rappresentanza dei pediatri di libera scelta convenzionati;
- l) una rappresentanza della medicina specialistica convenzionata;
- m) una rappresentanza personale della continuità assistenziale;

Il Consiglio dei Sanitari è presieduto dal Direttore Sanitario dell'AST che ne è membro di diritto.

Il Direttore Sociosanitario, i Direttori di Distretto, di Dipartimento e di Presidio, il Direttore della Direzione infermieristica tecnica e riabilitativa aziendale possono partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio.

Il Consiglio dei Sanitari dell'**Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche** e dell'**INRCA** è composto da:

- a) una rappresentanza del personale medico;
- b) una rappresentanza del personale sanitario laureato non medico (farmacista, psicologo, biologo, fisico, chimico);
- c) una rappresentanza del personale area infermieristica/ostetrica;
- d) una rappresentanza del personale tecnico sanitario;

Per l'Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche si precisa che all'interno delle categorie professionali di cui alle lettere a) e b) deve essere garantita la proporzionale presenza dei membri universitari.

Il Consiglio dei Sanitari è presieduto dal Direttore Sanitario dell'Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche/INRCA che ne sono membri di diritto.

I Direttori di Dipartimento e di Presidio possono partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio.

La specificazione in dettaglio del **numero** e degli eventuali **profili dei rappresentanti** e l'eventuale integrazione della composizione è rimessa a ciascun Ente sulla base dell'Atto di organizzazione aziendale.

COMPETENZE

Il Consiglio dei Sanitari fornisce i pareri obbligatori previsti dall'art. 3, comma 12, del D. L.gs 502/1992 nonché i pareri obbligatori per gli aspetti tecnico-sanitari e di assistenza sanitaria previsti dall'art. 30, comma 3) della Legge regionale 19/2022 concernenti:

- a) l'atto di organizzazione di cui all'articolo 24 e gli altri atti dallo stesso eventualmente indicati;
- b) i piani attuativi di cui all'articolo 16;
- c) la relazione sanitaria di cui all'articolo 19;
- d) i programmi di acquisto degli impianti e delle attrezzature sanitarie.

Il Consiglio dei Sanitari può altresì essere chiamato a esprimere il proprio parere a seguito di formale richiesta del Direttore Generale, del Direttore Sanitario o del Direttore Socio-sanitario ai sensi dell'art. 30, comma 4) della Legge regionale 19/2022.

Il Consiglio dei Sanitari partecipa, in forma propositiva, alla formulazione di proposte per il miglioramento dell'organizzazione dei servizi in funzione del conseguimento di una maggiore funzionalità ed efficienza degli stessi.

MODALITA' DI FUNZIONAMENTO

Il Consiglio dei Sanitari dura in carica 3 anni decorrenti dalla data del relativo insediamento. Allorché decaduto, il Consiglio dei Sanitari conserva le proprie funzioni sino all'insediamento del nuovo Consiglio. Le relative elezioni sono indette dal Direttore Generale con congruo anticipo. Sono dichiarati decaduti dalla carica i componenti per i quali vengano meno i requisiti previsti per la loro elezione.

Il Consiglio dei Sanitari è convocato e presieduto dal Direttore Sanitario dell'Azienda. Il Consiglio dei Sanitari è, altresì, convocato quando ne faccia richiesta almeno 1/3 dei componenti. In caso di impossibilità di un componente a partecipare alle riunioni, questi è tenuto a darne preventiva e motivata comunicazione.

Il componente che, senza giustificazione, non partecipa per un numero di tre sedute consecutiva, viene dichiarato decaduto, su proposta del Presidente, dal Direttore generale che, contestualmente, procede alla sua sostituzione.

I componenti elettivi, a qualunque titolo cessati o decaduti, sono sostituiti dal Direttore Generale mediante l'utilizzo delle graduatorie, individuando il primo dei non eletti della rispettiva categoria professionale. Le relative graduatorie resta valide fino alla naturale scadenza del Consiglio dei Sanitari.

Gli Enti disciplinano le forme e i tempi di convocazione, assicurando che la stessa abbia luogo entro un termine congruo rispetto alla data fissata per la seduta e prevedendo nel contempo, per motivate esigenze, la convocazione del Consiglio in via d'urgenza. Gli Enti definiscono gli aspetti di dettaglio inerenti il funzionamento dell'Organismo, quali le modalità di tenuta delle sedute, di espressione del voto e quant'altro necessario.

Il Consiglio dei Sanitari è validamente riunito quando è presente la maggioranza (metà più uno) dei componenti in carica. Le sedute del Consiglio non sono pubbliche. Il voto è espresso in forma palese.

Ai fini della validità delle decisioni assunte dal Consiglio, si deve prevedere per:

- i **pareri obbligatori**: la maggioranza assoluta, ovvero metà più uno dei componenti aventi diritto di voto;
- per **altri pareri**: la maggioranza semplice, ovvero la metà più uno dei presenti con diritto di voto.

Per decisioni che riguardino le persone, il Direttore Sanitario dispone la votazione a scrutinio segreto, se richiesta dalla maggioranza dei presenti.

I pareri obbligatori ai sensi dell'art. 3, comma 12 del D. Lgs. 502/1992 e dell'art. 30, comma 3) della Legge regionale 19/2022, nonché i pareri richiesti ai sensi dell'art. 30, comma 4) della Legge regionale 19/2022, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario verbalizzante, sono resi - come stabilito dall'art. 30, comma 5) della Legge regionale 19/2022 - entro trenta giorni dal ricevimento dei provvedimenti o delle richieste, decorsi i quali il parere si intende favorevole. Il Direttore generale è tenuto a motivare i provvedimenti assunti in difformità dal parere reso.

Le attività di segreteria sono affidate a personale dipendente dell'Ente.

Ai componenti del Consiglio dei Sanitari non spetta alcun compenso.

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI

Le elezioni sono indette con provvedimento del Direttore Generale, nel quale si stabilisce la data e l'orario, la sede/le sedi di svolgimento delle operazioni di voto, le modalità di elezione nonché la nomina della Commissione elettorale. Di tale provvedimento deve essere data adeguata pubblicità.

COMMISSIONE ELETTORALE

Alle operazioni di voto è preposta la Commissione elettorale, nominata dal Direttore generale almeno 30 giorni prima delle elezioni. La Commissione Elettorale è incaricata di preordinare tutti gli atti relativi alle operazioni di voto, nonché a preordinare ed effettuare tutte le operazioni di scrutinio. La Commissione elettorale è composta dal Direttore Amministrativo dell'Azienda o da un suo delegato con funzioni di Presidente e da due dipendenti di ruolo amministrativo e da un dipendente con funzioni di segretario verbalizzante. La Commissione elettorale. Non possono far parte della Commissione elettorale o della segreteria i dipendenti che siano ricompresi nell'elettorato attivo/passivo del Consiglio dei Sanitari.

Le decisioni della Commissione elettorale sono assunte a maggioranza. Tutti i predetti incarichi rientrano nei doveri d'ufficio e non sono rinunciabili se non nei casi di legittimo impedimento debitamente documentato né danno diritto ad alcun compenso aggiuntivo. La Commissione elettorale redige per ciascuna riunione apposito verbale.

Alla Commissione compete, in particolare:

- la predisposizione dell'elenco dei dipendenti titolari del diritto di voto, suddivisi per categoria rappresentata;
- la predisposizione delle liste, distinte per ciascuna categoria rappresentata, delle candidature pervenute e risultate valide;

- la predisposizione e consegna a ciascun seggio elettorale delle schede per le votazioni, distinte per area professionale e del registro per la verbalizzazione dell'attività del seggio elettorale;
- nomina dei componenti dei seggi elettorali;
- risoluzione di eventuali controversie che dovessero insorgere tra gli elettori ed i componenti dei seggi;
- verifica la regolarità formale delle votazioni, redige apposito verbale finale di presa d'atto dei risultati elettorali che trasmette, unitamente agli altri verbali dei seggi, agli elenchi dei votanti e degli eletti, al Direttore Generale per gli adempimenti conseguenti.

SEGGI ELETTORALI

I seggi sono istituiti da ciascun Ente e sono composti da tre dipendenti appartenenti al ruolo amministrativo, di cui uno con funzioni di Presidente nominati dalla Commissione elettorale.

All'atto della costituzione del seggio, il Presidente prende in consegna il materiale necessario per lo svolgimento delle operazioni di voto. Il Presidente inoltre verifica la presenza di condizioni idonee ad assicurare la segretezza del voto, timbra e vidima tutte le schede prese in consegna.

Ai componenti dei seggi compete, in particolare:

- il corretto adempimento degli oneri connessi all'insediamento del seggio e alle procedure di voto;
- la registrazione dei dipendenti che hanno esercitato il diritto di voto;
- la verbalizzazione delle attività e degli adempimenti del seggio elettorale relativi alle operazioni di voto, spoglio e scrutinio delle schede votate;
- la predisposizione dei risultati delle votazioni e delle preferenze espresse per singolo seggio elettorale;
- la trasmissione alla Commissione elettorale dei verbali relativi all'attività del seggio ed alle operazioni di voto, nonché la trasmissione delle schede utilizzate, delle schede non utilizzate e delle urne.

ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO

Sono elettori (elettorato attivo) ed eleggibili (elettorato passivo) tutti i dipendenti a tempo indeterminato dell'Azienda sanitaria, nonché i dipendenti universitari a tempo indeterminato risultanti, con provvedimento formale, addetti alle attività assistenziali presso le strutture a direzione universitaria dell'Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche previste dalla convenzione tra l'Azienda stessa e l'Università.

Gli Enti definiscono tempi, termini e modalità di presentazione delle candidature, mediante affissione/pubblicazione di apposito Avviso.

L'elezione delle rappresentanze dei medici convenzionati è riservata ai medici convenzionati con l'Azienda Sanitaria Territoriale di riferimento. In caso di rapporti convenzionali con più AST, il medico partecipa alla votazione unicamente nell'AST con cui sia in corso l'incarico per il maggior numero di ore ovvero, a parità di ore, l'incarico sorto anteriormente.

MODALITA' DI ESPRESSIONE DEL VOTO

Le elezioni si svolgono per distinte categorie professionali, sono elettori di ciascuna categoria le figura professionali appartenenti allo stesso profilo.

Ogni elettore può votare fino a due candidati della categoria cui appartiene. Nel caso in cui siano state espresse preferenze in numero superiore a quelle consentite, la nullità non si estende all'intera espressione di voto, dovendosi ritenere validamente espresse le prime due preferenze. La partecipazione alle operazioni di voto è comunque facoltativa.

PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI E INSEDIAMENTO DELL'UFFICIO

Sulla base delle risultanze dei verbali dei Seggi trasmessi alla Commissione elettorale, verificata la correttezza delle operazioni di voto, il Direttore Generale, ai sensi i quanto stabilito dall'art. 26, comma 6, lettera c) della L. R. 19/2022, nomina con proprio provvedimento coloro che, nei rispettivi corpi elettorali hanno riportato il maggior numero di voti validi e procede formalmente alla costituzione del Consiglio dei Sanitari. In caso di parità di voti conseguiti da due o più candidati viene dichiarato eletto il candidato con maggior anzianità di servizio all'interno dell'Azienda e, in caso di ulteriore parità, il più anziano di età.

Il Direttore Generale provvede, quindi, all'insediamento del Consiglio dei sanitari.

NORME DI ATTUAZIONE

Le necessarie norme di attuazione sono adottate dal Direttore generale.